

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 14/12/2020

OGGETTO: PEF TARI anno 2020 Comune di Fabriano: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.

IL DIRETTORE

ing. Massimiliano Cenerini

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità.

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione, così come integrata e modificata dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF:

- L'art. 1 *“Ambito di applicazione”* che così recita: *«1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»*
- l'art. 2 *“Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario”* che così recita: *«2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1*

è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»

- *l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie” che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»*
- *l'art. 6 “Procedura di approvazione” che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.»*

ACCERTATO che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo,»
- essendo “costituito” già dal 2013 e pienamente “operativo” già dal 01/01/2014, spetta a questo Ente svolgere le attività di validazione del PEF predisposto dai Gestori.

TENUTO CONTO che:

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come integrata e modificata dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il *coefficiente di recupero di produttività (Xa)*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)*, che può assumere un valore compreso fra 0% e 2%;
 - il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)* che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
 - il *coefficiente C19₂₀₂₀ che tiene conto dei costi derivanti dall'emergenza COVID – 19* che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
 - «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
 - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio ($a-2$), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;

- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza.
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (*CGa*) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (*COI*), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art 7 bis definisce gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19. La componente di costo variabile $COV^{exp}_{TV,2020}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. La componente di costo fisso $COV^{exp}_{TF,2020}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da COVID-19;
- l'art. 7 ter definisce le modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19 la componente $COS^{exp}_{TV,2020}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall'Articolo 3 della Deliberazione 158/2020/R/RIF. La componente $RCND_{TV}$ di cui al comma 2.2 bis può essere determinata nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la Deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, e può essere valorizzata solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (*CCa*) prevedendo tra di esse la componente *COAL,a* che include tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti (ATA), di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- l'art. 15 dell'MTR definisce le componenti a conguaglio e il successivo art. 16 definisce i coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

ATTESO che l'ATA si è subito adoperata ad informare i Comuni ed i Gestori dei nuovi adempimenti fin dai primi giorni di adozione della suddetta Deliberazione ARERA, fornendo questionari e fac simile relazioni per agevolare la raccolta dei dati necessari, oltre che organizzando appositi incontri formativi e fornendo continua assistenza, così come per i successivi provvedimenti ARERA, da ultime le deliberazioni 158/2020/R/RIF e 238/2020 R/RIF;

CONSIDERATO che, come previsto dalle norme suindicate, i dati per la definizione dei PEF consegnati all'ATA dai Comuni e dai Gestori sono stati innanzitutto sottoposti alle verifiche finalizzate a individuare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ufficiali;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore.

CONSIDERATO inoltre che all'ATA competono le ulteriori valutazioni per la definizione del PEF 2020 dei 46 Comuni di cui deve darne conto nella propria relazione di accompagnamento che dovrà tra l'altro dare evidenza se vi sono / non vi sono le condizioni per giustificare, ai sensi dell'art. 4, c. 5 e 6, dell'MTR, un superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie 2020 ($\sum T_a$) rispetto alle entrate tariffarie 2019 (T_{2019}^{old});

PRESO ATTO che nel Comune di Fabriano tra i soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti vengono individuati come Gestori i seguenti che hanno fornito i dati per la determinazione del PEF 2020:

- Società Anconambiente Spa: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana;
- Comune di Fabriano: gestione in propria titolarità della TARI e attività di controllo e monitoraggio del funzionamento "isole ecologiche informatizzate".

VISTA la documentazione agli atti inviata dal Comune di Fabriano e dal Gestore Anconambiente Spa;

VISTA l'allegata relazione dell'ATA contenente le valutazioni di competenza sul PEF 2020 (Allegato A) che sviluppa i seguenti punti:

- Attività di validazione svolta;
- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF;
- Costi operativi incentivanti;
- Costi di natura previsionali legati all'emergenza Covid-19;
- Eventuale superamento alla crescita delle entrate tariffarie;
- Focus sulla gradualità per l'annualità 2018;
- Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
- Scelte degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, e della valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC, di poter procedere alla determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 riepilogate nell'allegato modello PEF 2020, di cui allo schema tipo Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF (così come modificato dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF);

ATTESO che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/09/2020 ha optato per la deroga prevista dal comma 5 dell'art. 107 del dl 18/2020, applicando per l'anno 2020 le tariffe del 2019;

RILEVATO che il conguaglio relativo alla differenza tra i costi determinati con il PEF 2019 (che risultano essere al netto delle detrazioni per entrate da contributo Miur) ed i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 (anch'esso per confrontabilità dei dati al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DIRIF/2020) risulta essere pari ad euro 211.491, da recuperare in tre anni, come segue:

	Totale PEF al netto detrazioni	Parte Variabile ΣTV	Parte Fissa ΣTF
PEF 2019	4.205.016	2.490.804	1.714.212
PEF 2020	4.416.507	2.763.720	1.652.787
Differenza	211.491	272.916	-61.425

$$RCU_{TV\ 2021,2022,2023} = 90.972$$

$$RCU_{TF\ 2021,2022,2023} = -20.475$$

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea n. 05 del 27/05/2020, che ha stabilito quanto

segue:

- di procedere, stante i tempi ristretti a disposizione dell'ATA e dei Comuni, all'adozione dei singoli Piani Economici Finanziari 2020 dei Comuni dell'ATO 2 Ancona, predisposti con l'applicazione del metodo definito dall'ARERA, di cui alla Deliberazione n. 443/2019/R/RIF, con determinazioni del Direttore;
- di sottoporre a ratifica dell'Assemblea, con un unico atto, tutti i provvedimenti di cui al punto 2 assunti dal Direttore;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21;
- la L.r. 24/2009 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF;
- la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF;
- il d.l. 18/2020 comma 5 art. 107;
- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
- 2) Di approvare, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, la Relazione di accompagnamento al PEF 2020 in forma aggregata per il Comune di Fabriano, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, alla quale sono allegate le relazioni del Comune (Allegato A1) e del Gestore (Allegati A2 e A2.1) che include:
 - la validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal Gestore, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
 - le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza di questo Ente Territorialmente Competente (ETC);
- 3) Di determinare di conseguenza le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 del Comune di Fabriano $\sum T_{2020}$, pari ad € 4.441.319 di cui:

TV₂₀₂₀: € 2.788.532

TF₂₀₂₀: € 1.652.787

come meglio riepilogate nel modello PEF 2020 di cui allo schema tipo Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF (così come modificato dalla Deliberazione n.

238/2020/R/rif) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

- 4) Di dare atto che, sulla base dei valori associati a X , QL , PG e $C19_{2000}$ rispetto al PEF 2019 approvato dal Comune con il vecchio MTN (a lordo di eventuali detrazioni operate) si registra una variazione effettiva del 5% non rispettosa del limite di crescita delle entrate tariffarie 2020 (ΣTa) sulle entrate tariffarie 2019 (T^{bid}_{2019}) come motivato nella relazione di accompagnamento al PEF;
- 5) Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di Fabriano per l'anno 2020;
- 6) Di dare atto infine che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/09/2020 ha optato per la deroga prevista dal comma 5 dell'art. 107 del dl 18/2020, applicando per l'anno 2020 le tariffe del 2019;
- 7) Di determinare il conguaglio relativo alla differenza tra i costi determinati dal Comune con il PEF 2019 (che risultano essere al netto delle detrazioni per entrate da contributo Miur) ed i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 (anch'esso per confrontabilità dei dati al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DIRIF/2020) pari ad euro 211.491, da recuperare in tre anni, come segue:

	Totale PEF al netto detrazioni	Parte Variabile ΣTV	Parte Fissa ΣTF
PEF 2019	4.205.016	2.490.804	1.714.212
PEF 2020	4.416.507	2.763.720	1.652.787
Differenza	211.491	272.916	-61.425

quote annuali di conguaglio:

$$RCU_{TV\ 2021,2022,2023} = 90.972$$

$$RCU_{TF\ 2021,2022,2023} = - 20.475$$

- 8) Di trasmettere il presente atto al Comune per le deliberazioni conseguenti di propria competenza;
- 9) Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall'autorità stessa;
- 10) Di sottoporre il presente atto, unitamente alle altre determinazioni relative ai restanti comuni dell'ATO, a ratifica dell'Assemblea, come stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea n. 05 del 27/05/2020;

11) Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line dell'Ente.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

Simonetta Scaglia

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

Massimiliano Cenerini

Il Direttore

ing. Massimiliano Cenerini

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 14/12/2020

OGGETTO: PEF TARI anno 2020 Comune di Fabriano: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.

Si certifica che l'atto di cui sopra, comprensivo di n. 6 allegati, e composto di 56 pagine (compresa la presente), viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi li 14/12/2020

Il Responsabile Servizio Segreteria
dott.ssa Simonetta Scaglia



PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Jesi, lì 14/12/2020

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini
